

# Gestione-Rifiuti.it



## Regione Marche

### Legge Regionale n. 29 del 3 agosto 1998

#### Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 concernente la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

(B.U.R. Marche n. 69 del 13 agosto 1998)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

Il Presidente della Giunta regionale promulga  
la seguente legge regionale:

#### ARTICOLO 1

1. L'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - (Determinazione del tributo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'ammontare dell'imposta è determinato:

- a) in lire 10 al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico, nonché per i rifiuti speciali derivanti da operazioni di inertizzazione e inocuizzazione debitamente autorizzate dalle autorità competenti e in lire 20 per i rifiuti inerti derivanti da attività edilizia;
- b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;
- c) in lire 30 al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.

2. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.

3. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).

4. I rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione meccanica e di stabilizzazione o compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discariche di prima categoria, sono soggetti, anche in riferimento agli obiettivi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al



# Gestione-Rifiuti.it

pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).

5. Per gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, finalizzati al recupero di materia, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera b) e del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c) rispettivamente per quelli conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di prima categoria e in discariche di seconda categoria.".

## ARTICOLO 2

1. L'articolo 9 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 è così sostituito

"Art. 9 - (Norma finanziaria)

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo 1001019 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono istituiti i seguenti fondi:

- a) "Fondo generale per la gestione dei rifiuti secondo le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995", costituito dal 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle Province;
- b) "Fondo per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti" costituito dal 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle Province;
- c) "Fondo per investimenti di tipo ambientale" costituito dal 25 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle Province.

3. L'impiego delle risorse affluite nei fondi previsti al comma 2 è disposto con delibera della Giunta regionale.".

### Note:

*IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:*

a) *LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI):*

- *Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 321 del 10 luglio 1998;*
- *Relazione della II commissione permanente in data 16 luglio 1998;*
- *Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 1998, n. 186, vistata dal commissario del governo il 3/8/98, prot. n. 601/98*

b) *L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE):*

- *SERVIZIO BILANCIO DEMANIO E PATRIMONIO*

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

